

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE MATTEIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1970

Modificazione del primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, limitativo dei casi di dispensa dal servizio militare

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nel prevedere i casi in cui è data facoltà al Ministro della difesa di dispensare dal compiere il servizio di leva i giovani arruolati che i consigli di leva abbiano riconosciuto trovarsi in una delle condizioni previste nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo, prevede anche nell'ultima parte la facoltà dello stesso Ministro di determinare, in aggiunta ai casi indicati nei richiamati numeri, ed in occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, altri titoli di eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva, per particolari condizioni di bisogno della famiglia.

Nella prima parte del successivo articolo 92 del richiamato decreto presidenziale, si dispone che l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi del primo comma dell'articolo 91 è consentita quando nessun fratello vivente dello iscritto, di età inferiore ai quaranta anni,

abbia fruito di benefici di riduzione o dispensa dalla ferma di leva.

In occasione della chiamata alla leva di ciascuna classe, il Ministro della difesa, in applicazione dell'ultima parte dell'anzidetto articolo 91, ha sempre previsto la dispensa dal compiere la ferma in favore di giovani coniugati con prole, o anche coniugati con la moglie incinta al sesto mese, la cui famiglia, per effetto della partenza alle armi dell'iscritto alla lista di leva, venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

Senonchè è accaduto e accade ogni giorno, che intere famiglie, talvolta anche numerose (madre e tre figli) restino sul lastrico, perchè la dispensa viene impedita per effetto della richiamata prima parte dell'articolo 92, perchè uno dei fratelli dell'originario nucleo familiare avrebbe già fruito di dispensa, come se la mancanza dei mezzi di sussistenza riguardasse l'originario nucleo familiare e non quello, invece, venutosi a

creare per effetto del matrimonio dell'iscritto alla lista di leva.

Non vi è chi non veda, quindi, l'incongruenza del disposto di legge che, se trova o può trovare giustificazione (e non sempre) nei casi previsti dal richiamato articolo 91, è nettamente in contrasto con l'ultima parte dello stesso articolo, relativo alla facoltà del Ministro di dispensare dal compiere la ferma di leva *per particolari condizioni di bisogno di famiglia*.

Il suddetto divieto colpisce e in modo veramente tragico molte famiglie soprattutto del Sud, dove i casi sono più frequenti, perchè riguardano giovani emigrati all'estero in favore dei quali ha operato, precedentemente, il rinvio, o anche i giovani laureati i quali tutti, giunti ad età avanzata, hanno contratto matrimonio.

Di qui, onorevoli senatori, l'urgenza di sostituire la parte prima del richiamato arti-

colo 92, onde stabilire il diritto dell'arruolato alla dispensa dal servizio di leva, purchè nessuno dei fratelli del nucleo familiare del quale il militare fa parte al momento della richiesta, abbia fruito di precedenti dispense dal servizio militare. Averne, in altri termini, riguardo non al nucleo familiare originario, ma esclusivamente a quello esistente al momento del verificarsi delle condizioni di dispensa, che può essere quello originario, quando l'iscritto è rimasto celibe, o quello proprio, quando l'iscritto ha contratto matrimonio.

Ho creduto, quindi, di approntare il presente disegno di legge, sottoponendolo al vostro esame, sicuro che riceverà il conforto del Parlamento e anche dello stesso Governo, che meglio di me avrà avuto occasione di constatare la vera tragedia nella quale ogni anno vengono a trovarsi diverse famiglie, al momento della chiamata alle armi.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva ai sensi del primo comma dell'articolo 91, è consentita quando nessun fratello vivente dell'iscritto, di età inferiore ai quaranta anni, facente parte del suo stesso nucleo familiare, abbia fruito di benefici di riduzione o di dispensa dalla ferma di leva ».